

che io aggiunga brevissime parole sulla proposta del deputato Mancini.

Egli crede che la rinuncia all'ingerenza dello Stato nella nomina ai benefici maggiori debba essere fatta esclusivamente a beneficio del clero. Ma è facile rispondere che, col sistema propugnato dall'onorevole Mancini, invece di fondare la libertà della Chiesa, si riuscirebbe allo scopo, dal quale forse egli stesso rifugge, di ordinare la Chiesa per mezzo di una legge, e di costituire una specie di ordine od associazione civile del clero. Ma non è chi non vegga quanto questo sistema ripugni al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e ne sia anzi la più completa negazione.

Nè l'articolo proposto dalla Commissione pregiudica in qualsiasi modo il diritto dei fedeli di dare all'associazione cattolica quella organizzazione che loro piaccia. Mercè di esso si rinuncia unicamente ad un diritto finora esercitato. Spetta all'associazione cattolica, spetta al clero di far fruttificare, a loro vantaggio, e per mezzo della libertà che loro viene concessa, simile rinuncia.

Perciò, o signori, io raccomando al vostro suffragio l'articolo quale vi è stato presentato. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare perchè l'onorevole Massari rinuncia al suo turno.

Voci. Ai voti! ai voti!

CRISPI. Mi limiterò a dire pochissime cose.

Farmi che giammai si sia fatto un abuso del vocabolo *libertà* quanto nella discussione di questa legge.

La libertà della Chiesa, la separazione della Chiesa dallo Stato, non avvi un partito serio e solido in questa Camera il quale non le voglia. Meno l'onorevole Toscanelli ed i pochi suoi amici, i quali desiderano, se fosse possibile, la ricostituzione del Governo civile della Santa Sede, e però la confusione dei due poteri, tutti, a destra ed a sinistra, consentono nel gran principio politico che la Chiesa debba essere libera e che lo Stato non debba ingerirsi delle cose spirituali.

Ma la questione che oggi si discute non è cotesta: tanto gli oratori favorevoli al disegno di legge della Commissione, con cui è d'accordo il Ministero, quanto coloro che lo combattono, discutono in realtà sul modo onde la separazione della Chiesa dallo Stato e la libertà della Chiesa debbano essere organizzate.

Or bene, o signori, quello che vi è proposto (e mi restringo unicamente all'articolo 16) quello che vi è proposto in questo articolo, e quello che fu votato negli articoli precedenti, non è la libertà della Chiesa, ma il dispotismo del suo capo. Vi si chiede che abdichiate in favore del Papato tutte quelle facoltà che la società cattolica ha il diritto di esercitare. Ora, cotesta abdicazione, anzichè darvi la libertà della Chiesa, non servirà che a costituire in Italia il nuovo dispotismo del Pontefice romano.

Io non sono tenero della Legazione apostolica di Sicilia, e molto meno chiedo che il Re continui a nominare ed a presentare i vescovi; e sono convinto al pari di voi che l'una e l'altra istituzione debbano essere abolite, senza di che non è possibile una separazione reale della Chiesa dallo Stato.

Io mi era avvicinato in questo articolo 16 agli emendamenti del mio amico il deputato Mancini; avevo desiderato e desidero che questi emendamenti vengano accettati. Nulladimeno io credo che si possa seguire un altro sistema. Credo che si possa omettere interamente la materia principale della quale si occupa cotesto articolo, e che basti in conseguenza che l'articolo stesso sia ridotto al suo secondo paragrafo, nel quale si dichiara che i vescovi da oggi in poi siano sciolti dall'obbligo di prestare giuramento al Re.

Per quanto riguarda la Legazione apostolica e la nomina o presentazione dei vescovi, siccome cotesta è una materia che interessa il laicato cattolico, e noi siamo incompetenti a trattarla, val meglio astenerci dal prendere alcuna deliberazione.

Quanto alla Legazione apostolica, io non temo di dichiarare che essa non ha più ragione di essere. L'altro giorno il deputato Ugdulena vi disse che cosa sia cotesta istituzione, e come l'importanza della medesima sia venuta meno nelle condizioni in cui si trova l'Italia.

Quando lo Stato non riconosceva che l'unica religione cattolica, e gli altri culti erano proibiti, era logico che vi fossero unità di potere e unità di giurisdizione, affinchè i cittadini fossero garantiti contro le esorbitanze e i soliti eccessi della Santa Sede: era logico allora che il principe esercitasse una pienezza di autorità anche nelle cose ecclesiastiche.

Ma il giorno in cui Roma è divenuta la capitale d'Italia, che la Chiesa cattolica è nello Stato, e che non una ma parecchie sono le religioni professate dai cittadini, il regno non può ammettere che il principe eserciti poteri ecclesiastici, la logica impone che non siano confusi il temporale e lo spirituale, ma che lo Stato garantisca ugualmente tutti i culti, e non abbia alcuna ingerenza sui medesimi.

Ma perchè ciò avvenga, è necessario forse che voi facciate della autorità finora esercitata dal Re nelle cose ecclesiastiche una rinuncia espressa in un articolo di legge?

Io credo che no.

La Corte pontificia non ha bisogno del vostro articolo. Il Papa avendo abolito sino dal 1864 la Legazione apostolica della Sicilia, cominciò anzitutto con alcune lettere apostoliche del gennaio di quell'anno a regolare la materia delle dispense matrimoniali, dando cioè agli ordinari il diritto di dispensare in terzo e in quarto grado d'impedimento canonico, diritto che prima era attribuito al giudice di monarchia.

La Santa Sede usò in ciò molta prudenza, imperoc-